



CIA – AGRICOLTORI ITALIANI

Osservazioni alla bozza di Decreto Legislativo “Disciplina della gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

Luglio 2019

La CIA – Agricoltori Italiani accoglie favorevolmente la revisione del decreto legislativo 99/92, in quanto tale normativa appare superata dal punto di vista tecnico e pone, come si è evidenziato anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 2017, problemi di ordine normativo, tali da poter essere risolti solo da una revisione organica della normativa di settore.

La CIA – Agricoltori Italiani ritiene però che l'aggiornamento del decreto legislativo 99/92 dovrebbe perseguire non solo l'obiettivo ambientale, assolutamente condivisibile, di minimizzare il conferimento dei fanghi in discarica, ma, per quanto riguarda l'utilizzo agricolo diretto, dovrebbe rispondere anche all'obiettivo di inserire l'utilizzo dei fanghi – aventi requisiti qualitativi adeguati – in un contesto agronomico coerente con l'utilizzo di fertilizzanti, effluenti di allevamento, digestati agrozootecnici ed agroindustriali, ed altri fertilizzanti organici da recupero di biomassa, secondo i criteri dell'economia circolare, con il fine primario del miglioramento della fertilità dei suoli e nel rispetto delle produzioni agricole di qualità, che caratterizzano la nostra agricoltura.

In definitiva l'utilizzo diretto di fanghi in agricoltura, pur rimanendo tecnicamente una operazione di recupero di rifiuti, può svolgere un ruolo positivo per la fertilità dei suoli se risponde non solo a criteri minimi di impatto ambientale, ma anche a criteri agronomici qualitativamente e quantitativamente definiti e se riesce a coordinarsi con altre normative di settore, in particolare quelle sui nitrati e sui fertilizzanti: a tale proposito appare necessario un maggiore coordinamento del MATTM con il Mipaaf.

Il testo proposto in consultazione dal MATTM, pur avendo, a nostro avviso, diversi aspetti positivi, non appare soddisfacente da questo punto di vista.

Il risultato a cui bisognerebbe complessivamente tendere è che le diverse tipologie di fanghi possano essere utilmente riutilizzate in filiere diverse in funzione del rigoroso rispetto delle proprie caratteristiche: in questo contesto l'utilizzo agronomico diretto, che rappresenta una delle filiere di utilizzo possibili, richiede il rispetto di requisiti rigorosi, chiaramente definiti e puntualmente controllati. Altre filiere di utilizzo, che vanno ulteriormente sviluppate – ottimo il recupero del fosforo, ma l'attività di recupero potrebbe riguardare anche altri micro, meso e macro elementi, utili per la costituzione di prodotti fertilizzanti – potranno svilupparsi a partire da fanghi con caratteristiche differenti, tali cioè da non essere sufficienti per gli utilizzi agricoli diretti.

La definizione di requisiti qualitativi elevati per l'utilizzo agronomico diretto potrebbe inoltre favorire, nella gestione degli impianti di depurazione, lo sviluppo di tecnologie e di filiere di trattamento che assicurino una sempre maggiore qualità dei fanghi prodotti.

L'elenco dei fanghi ammessi all'utilizzo agronomico diretto ed all'utilizzo per la preparazione di fertilizzanti

Si ritiene positivo l'inserimento nella normativa (Allegato I) dell'elenco dei fanghi ammessi all'utilizzo agricolo diretto ed all'utilizzo per la preparazione di fertilizzanti. La CIA – Agricoltori Italiani ritiene infatti necessario limitare l'utilizzo in agricoltura ai soli fanghi di depurazione prodotti da acque reflue derivanti da processi produttivi che in ragione della loro natura e delle migliori tecniche utilizzate siano da considerarsi intrinsecamente sicuri. In questo senso riteniamo necessario limitare la possibilità di utilizzo in agricoltura dei soli fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue da insediamenti produttivi assimilabili qualitativamente a quelli degli insediamenti civili.

Pertanto, in coerenza con il principio di precauzione, nell'elenco dell'allegato I dovrebbero figurare solo i fanghi di settori produttivi che, sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche siano da considerarsi ragionevolmente sicuri. Ovviamente la provvisorietà di tale criterio, in quanto legato

all'evoluzione dei dati scientifici, potrà giustificare una periodica revisione, sulla base di un rigoroso esame di tali dati e delle migliori tecniche disponibili.

I fanghi ammessi per altri utilizzi

I requisiti necessari per la destinazione di fanghi ad altri utilizzi (recupero del fosforo e/o di altri elementi, incenerimento, ecc.) non necessariamente sono gli stessi di quelli per l'utilizzo agronomico diretto e per la costituzione di fertilizzanti. Questo dovrebbe valere sia per le caratteristiche analitiche qualitative, sia per l'elenco dei fanghi ammessi a tali ulteriori diversi utilizzi. Pertanto appare utile destinare l'Allegato I all'elenco dei fanghi ammessi all'utilizzo agronomico diretto ed all'utilizzo per la preparazione di fertilizzanti, mentre i fanghi destinati ad altri utilizzi potranno essere oggetto di prescrizioni diverse, anche in ordine all'eventuale elenco dei fanghi ammessi.

La qualità dei fanghi per l'utilizzo agronomico diretto

Nell'allegato VI parte B, tabella 1, vengono riportati i valori limite (in mg/kg SS) dei principali metalli che possono essere presenti nei fanghi come elementi contaminanti.

Si propone di uniformare il più possibile la suddetta tabella con la tabella dell'Allegato IX parte B (Digestato agroindustriale) del Decreto 25 febbraio 2016, relativo a: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

In tale tabella infatti, relativa al digestato agroindustriale, i valori dei metalli contaminanti sono sensibilmente più bassi e in linea con quanto previsto, ad esempio, nel nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti, il Regolamento 2019/1009, relativamente all'Allegato I, alla voce PFC 3 (A): Ammendante organico.

Di seguito si riporta una tabella comparativa dei valori degli inquinanti in oggetto (espressi in mg/kg S.S.) previsti dalle tre normative, in cui si evidenzia chiaramente il disallineamento tra i valori contenuti nel testo di decreto legislativo proposto con quelli delle altre due normative:

| | Cd | Cr VI | Hg | Ni | Pb | As | Cu | Zn |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Decreto fanghi | 5 | 2 | 3 | 150 | 200 | 20 | 1000 | 2500 |
| Digestato agroindustriale (DM 24.2.2016) | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 100 | 140 | n.p. | 230 | 600 |
| Ammendante organico (Reg. 2019/1009) | 2 | 2 | 1 | 50 | 120 | 40 | 300 | 800 |

Per quanto riguarda invece i microinquinanti organici (Allegato VI, parte B, tabella 3), posto il fatto che si tratta di composti che da almeno due decenni registrano un crescente interesse da parte della comunità scientifica, circa la loro presenza nelle acque ed il rischio che essa può comportare anche nei prodotti che da esse originano, come i fanghi di depurazione, si ritiene necessario che vengano esperite tutte le verifiche - sia in fase di prima redazione del testo di decreto legislativo, e, se necessario, con futuri aggiornamenti - sull'evoluzione dei dati scientifici in materia, ovvero se tali dati possano portare, per composti attualmente non previsti nella bozza di decreto legislativo, a determinare criteri di accettabilità cautelativi per la salute e per l'ambiente.

I divieti di applicazione dei fanghi

I divieti di applicazione dei fanghi sono contenuti all'articolo 15. In generale si propone di rendere maggiormente coerenti tali divieti con quelli contenuti nel Decreto 25 febbraio 2016 già citato, relativo a: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", con differenziazioni laddove effettivamente motivate.

In particolare, relativamente alle distanze dai centri abitati, case sparse e insediamenti produttivi (comma 1 punto h) nel testo di decreto legislativo non viene mai affrontata quella che appare la principale problematica di gestione dei fanghi, ovvero l'emissione di odori molesti in fase di trattamento ed utilizzo in campo. Tale problematica, che incide realmente sulla qualità della vita delle popolazioni a contatto con le aziende che praticano questa attività, può essere regolata imponendo limiti stringenti sull'effettiva stabilità del materiale utilizzato. Appare pertanto utile verificare l'inserimento negli allegati VI e VII di parametri che assicurino che i fanghi utilizzati siano effettivamente stabilizzati e/o prevedere misure che incentivino gli impianti più virtuosi e meno impattanti.

I gessi di defecazione da fanghi

I gessi di defecazione da fanghi vengono, nel testo di decreto legislativo proposto, configurati come "rifiuto" e non più come "prodotto" (art. 3 comma 1 punto e) e cancellati dall'allegato 3 del decreto legislativo n. 75/2010 (art. 27 comma 2).

La motivazione addotta è che l'inserimento dei gessi di defecazione da fanghi nell'ambito dei fertilizzanti precluderebbe meccanismi di controllo di destinazione d'uso e dosi di applicazione.

Si fa presente che l'inserimento dei gessi da defecazione da fanghi nell'ambito dei fertilizzanti, come correttivi / ammendanti, è avvenuto in quanto tale sostanza presenta effettivamente proprietà positive in tal senso – che peraltro non sembrano essere messe in dubbio dal MATTM – e pertanto la sua collocazione nell'ambito della normativa sui fertilizzanti appare del tutto logica. Inoltre l'inserimento in tale normativa fa sì che questa sostanza, in quanto fertilizzante, sia sottoposta alla regolamentazione (valutazione ed inserimento nei registri dei fertilizzanti e dei produttori di fertilizzanti) ed ai successivi controlli a cui tutti i fertilizzanti sono sottoposti.

Si chiede pertanto che i gessi da defecazione da fanghi rimangano nell'ambito della normativa nazionale sui fertilizzanti; la necessaria revisione di tale normativa a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti a marchio UE, il Reg. 2019/1009, potrà invece essere l'occasione di una eventuale revisione dei requisiti che tale fertilizzante dovrà rispettare, inclusa, eventualmente, la definizione di uno schema di tracciabilità, se ritenuto necessario.

I substrati artificiali di colture floricole su bancali

L'art. 25 al comma 1 punto a) fa riferimento a "substrati artificiali di colture floricole su bancali", introducendo disposizioni per l'utilizzo, nella loro composizione, di fanghi.

A tale proposito si rileva che i substrati di coltivazione sono normati, a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 75/2010, all'allegato 4; inoltre sono normati anche dal nuovo regolamento UE 2019/1009, all'allegato I PCF 4, a riprova del fatto che sono pacificamente inseriti nella normativa sui fertilizzanti. Peraltro nel "Substrato di coltivazione misto", contemplato nella normativa nazionale, è previsto che tra le matrici utilizzabili vi sia anche l'"Ammendante compostato con fanghi".

La suddetta previsione normativa, contenuta nell'art. 25, appare quindi del tutto incoerente con quanto già previsto dalla normativa di settore; pertanto si propone che un eventuale intervento che si proponga di interessare i substrati di coltivazione, intervenendo sulle matrici utilizzabili, sia valutato, ed eventualmente apportato, in sede di modifica della normativa nazionale sui fertilizzanti, ovvero il decreto legislativo n. 75/2010.